

provazione in sede di Conferenza Stato-regioni e alla necessità di un visto da parte dell'Unione europea.

È arrivata la data del 26 febbraio, che era la data limite che noi avevamo segnalato e richiamato, ed è intervenuta la decisione del tribunale del riesame, che ha respinto il ricorso con motivazioni, lo vogliamo dire, molto discutibili. Innanzitutto, sul piano scientifico una prima affermazione fatta in quel dispositivo è che il pet-coke, essendo un prodotto che scaturisce da una lavorazione petrolifera, è da considerarsi rifiuto, ai sensi del decreto Ronchi (articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997), in quanto viene bruciato in caldaia ed è, quindi, inserito nell'allegato A dello stesso decreto. L'articolo 6 citato nell'ordinanza in modo specifico recita che rifiuto è qualsiasi sostanza riportata in allegato A il cui detentore « si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ». Il Pet-coke, bruciato a Gela, secondo i magistrati, deve essere considerato come rifiuto, perché c'è la necessità di doverlo eliminare. Invece, non viene considerato come un prodotto che ottimizza il ciclo, che alimenta e genera energia elettrica e poi, nel contempo, è funzionale non solo per lo stabilimento, ma anche per il dissalatore e per il depuratore. Inoltre, i magistrati hanno sostenuto che nel catalogo dei rifiuti, allegato al decreto Ronchi, il Pet-coke viene considerato rifiuto non specificato.

Allora, io credo non si debba aprire un conflitto istituzionale con la magistratura: noi abbiamo pieno rispetto dell'autonomia dei magistrati. Tra l'altro, a Gela operano magistrati coraggiosi sul fronte della lotta alla mafia e noi abbiamo sempre apprezzato un'azione fatta con grande zelo e con grande impegno. Tuttavia, alcune considerazioni noi le vogliamo rigettare e, anzi, diciamo — e lo ribadiamo perché lo abbiamo sostenuto già nella precedente interpellanza — che a nostro parere la magistratura è orientata da perizie forzate, errate e probabilmente spinte anche da interessi nascosti. Ci sono affermazioni che non sono riscontrate sul piano scientifico e io mi permetterò di citare anche

alcuni lavori scientifici dell'università di Catania, in modo particolare, quelli prodotti dal professore Salvatore Sciacca, direttore dell'Istituto di igiene e dalla professoressa Toscano; riprenderò alcuni elementi che mi sembrano essenziali perché su questa vicenda noi dobbiamo dire una parola chiara e netta, perché questo è quello che aspettano le maestranze, gli operai e la popolazione del comprensorio di Gela.

Una prima precisazione. I componenti del petrolio sono gassosi, liquidi e solidi; essi sono usualmente utilizzati come combustibile e vengono prodotti mediante trattamento termico di distillazione che separa le varie fasi, in particolare, negli impianti denominati *coking*, attraverso un procedimento di *cracking* termico, per cui si ottiene la rottura delle macromolecole in molecole più piccole e si produce soprattutto il pet-coke. Quindi, il pet-coke non può essere considerato un residuo, ma un vero e proprio taglio del petrolio. Pertanto, esso non è destinato all'abbandono ed il produttore non vuole e non è obbligato ad abbandonarlo. Esso può essere quindi considerato come prodotto da utilizzare.

Tra l'altro, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 1995 il pet-coke è classificato, con assoluta e totale chiarezza, come combustibile e tale classificazione rimane inalterata fino ad oggi, in quanto il decreto legislativo n. 22 del 1997, che spesso viene richiamato, riclassifica i rifiuti e non mai i combustibili.

Inoltre, la legge finanziaria n. 448 del 23 dicembre 1998 prevede con l'articolo 8 l'istituzione di un'imposta sui consumi di combustibili, la *carbon tax*; in particolare, al comma 7 prevede espressamente il pet-coke come prodotto da bruciare, assegnandogli in tal modo, in maniera inequivocabile, la dignità di combustibile. Inoltre, riguardo alcune chiare linee a livello europeo, debbo parlare dell'inventario europeo delle sostanze chimiche che, pubblicato dalla Commissione europea,

descrive il *pet-coke* come un materiale residuo ottenuto dal trattamento ad elevate temperature del petrolio.

In seguito, sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 16 febbraio 2001 è stato pubblicato il nuovo elenco dei rifiuti ed in esso non appare segnato il *pet-coke*, quindi lo stesso è un combustibile e non un rifiuto.

Onorevole sottosegretario, un altro problema è rappresentato dalla questione relativa alle emissioni in atmosfera, visto che vi sono state strumentalizzazioni. Riteniamo vi possano essere disegni protesi a colpire i livelli occupazionali e, quindi, anche su questo vogliamo dire una parola chiara, netta. La centrale di Gela è l'unica in Europa e nel bacino del Mediterraneo ad avere un impianto SNOX che abbatta l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto, il biossido di azoto e le polveri. Lo vogliamo dire con grande chiarezza e ho inteso richiamare questi aspetti scientifici perché l'azione ora deve passare alla politica, la quale deve avere questo supporto ma anche la capacità di guida. A proposito di ciò voglio aprire una parentesi: proprio stamani è stata pubblicata un'intervista su un importante quotidiano della Sicilia di un nostro collega parlamentare della maggioranza. Egli ha lamentato un'assenza della politica, forse lamentava l'assenza dei partiti della maggioranza su questa problematica, che solo oggi hanno alzato la testa rilasciando una serie di dichiarazioni compiaciute. Noi c'eravamo e abbiamo lavorato con grande senso di responsabilità, la nostra è stata un'azione costruttiva. Insieme all'onorevole Cardinale abbiamo presentato strumenti ispettivi urgenti per discutere l'argomento in Parlamento. Lo abbiamo fatto, non per metterci la coscienza a posto con la solita interpellanza per la quale non si nega una risposta a nessuno, ma perché abbiamo voluto indicare, non soltanto una linea critica nei confronti della lentezza con cui è si è mosso il Governo, ma anche per tracciare la strada delle cose concrete da fare per risolvere i problemi, per dare una risposta

innanzitutto alle famiglie dei lavoratori che hanno temuto di perdere il proprio posto di lavoro.

Credo che dobbiamo enunciare con grande chiarezza la nostra linea, proprio per sgombrare il campo dalle strumentalizzazioni, dalle preoccupazioni sulla crisi occupazionale.

A Gela operano circa tremila addetti distribuiti nel comprensorio. Si tratta di un'area che non ha alternative occupazionali, anzi cogliamo l'occasione per dire al Governo che deve accelerare le procedure per rendere operativi i patti territoriali e i contratti d'area. Tutte scelte che sono state operate dai precedenti governi e che, attuate oggi, possono dare significative risposte occupazionali in un'area con alti indici di disoccupazione. Tra l'altro abbiamo detto più volte che se si vuole determinare una condizione seria di lotta alla mafia bisogna incidere sullo sviluppo, sulle problematiche sociali, bisogna configurare il lavoro, non come una concessione, ma come un vero diritto di cittadinanza.

Certo, c'è anche il problema della tutela della salute e dell'ambiente che non sottovalutiamo. Sono stati compiuti passi significativi e, al riguardo, mi riferisco al sistema che opera a livello strutturale nel centro petrolchimico di Gela e al sistema *snox*.

PRESIDENTE. Onorevole Burtone, si avvii a concludere.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Questi passi in avanti — concludo signor Presidente — debbono essere ulteriormente supportati. L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Sicilia va sollecitato perché si proceda per obiettivi, al fine di raggiungere l'obiettivo del miglioramento della condizione ambientale e, quindi, della protezione della salute.

Ho affermato ciò perché ritenevo necessario puntualizzare il contenuto della nostra interpellanza. Attendiamo ora una risposta del Governo e ci auguriamo che la soluzione adottata in sede di Consiglio dei

ministri sia risolutiva e riporti tranquillità alle popolazioni di Gela.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, onorevole Tortoli, ha facoltà di rispondere.

ROBERTO TORTOLI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, rispondo volentieri al collega (non solo per un dovere parlamentare), poiché egli ha posto due argomenti che mi sono particolarmente cari: quello della necessità di passare velocemente dall'ideologia alla tecnologia nel settore dell'ambiente e quello di non cadere troppo spesso nel male della strumentalizzazione. Come lei ha affermato, con riferimento alla situazione determinatasi a seguito del sequestro degli impianti del petrolchimico AGIP di Gela, si evidenzia che illeciti contestati riguardano, in particolare, l'utilizzazione del coke derivante dalla lavorazione del petrolio greggio come combustibile presso la centrale elettrica del petrolchimico, sul presupposto che tale residuo di lavorazione costituisca un rifiuto piuttosto che un combustibile.

Alla risoluzione della questione concernente la natura del coke, attesa la complessità della vigente normativa, sembrava potesse bastare l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio che aggiorna l'attuale regolamentazione dei combustibili impiegati per usi industriali e civili. In particolare, per quanto concerne il coke da petrolio, il decreto in oggetto prevede, rispetto all'attuale normativa, una nuova puntuale determinazione dei casi in cui tale materiale può essere utilizzato come combustibile presso il medesimo luogo in cui è stato prodotto.

Il decreto, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il concerto dei ministri della salute e delle attività produttive, è stato recentemente sottoposto dalla Presidenza del Consiglio alla Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali, la quale ha espresso parere favorevole in data 28 febbraio.

Il provvedimento, tempestivamente notificato alla Commissione europea secondo quanto prescritto dalla direttiva n. 34 del 1998, è attualmente alla firma del Presidente del Consiglio e dei ministri competenti per il concerto e nei prossimi giorni sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* ai fini della pubblicazione.

In riferimento allo specifico problema dello stabilimento di Gela, ci si è, tuttavia, resi conto (anche attraverso contatti informali con il prefetto di Caltanissetta) che la sola adozione del decreto in questione poteva non risolvere i problemi alla radice. Lei sa, tra l'altro, che avevamo tentato, anche come Ministero dell'ambiente, di risolvere la questione con un'ordinanza, proprio per poter accelerare i tempi della soluzione del problema, ma si è capito che non avremmo risolto assolutamente la questione. Abbiamo, quindi, deciso che, per risolvere i problemi alla radice, sarebbe stato necessario attuare un altro tipo di intervento.

Pertanto, questa mattina il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto-legge (che successivamente mi permetterò di consegnarle per sua opportuna conoscenza), con il quale si intende ovviare al problema della chiara individuazione della disciplina applicabile al coke da petrolio (sostanza derivata da procedimenti di raffinazione del greggio).

Il documento tecnico, approvato nel dicembre 2001, dalla Commissione europea, relativo al settore della raffinazione del greggio (BREF), identifica il coke da petrolio (cosiddetto pet-coke), come prodotto di raffineria e come combustibile con caratteristiche assimilabili a quelle degli altri combustibili solidi tra cui il carbone.

Ai sensi della vigente normativa nazionale la qualificazione giuridica del pet-coke presenta profili di ambiguità. Pur essendo classificato come combustibile e quindi assoggettato alla disciplina relativa all'uso dei combustibili, sarebbe da ricomprendere comunque, secondo un orienta-

mento giurisprudenziale, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Proprio quest'ultima interpretazione ha portato l'autorità giudiziaria a disporre il sequestro di impianti industriali ubicati nel comune di Gela, ove viene lavorato la sostanza in questione, sul presupposto che tale residuo di lavorazione, ancorché qualificato come combustibile, costituisca un rifiuto per il cui trattamento occorre osservare le specifiche prescrizioni di cui al citato decreto del 1997.

In considerazione di quanto esposto, si è pertanto ritenuto necessario l'intervento legislativo inteso a dare certezza alla disciplina applicabile nella fattispecie, in particolare prevedendo, in coerenza con le linee guida comunitarie, la non assoggettabilità del pet-coke alla disciplina relativa alla lavorazione dei rifiuti. A tal fine, sono state apportate modifiche al citato decreto legislativo n. 22 del 1997 in materia di rifiuti, inserendo l'articolo 8, dove sono indicate le sostanze per le quali non si applicano le disposizioni del decreto medesimo, il Pet-coke, utilizzato come combustibile per uso industriale.

Con il decreto-legge approvato stamane dal Governo, sarà possibile, come già risulta, la ripresa della lavorazione della sostanza e in tal modo superare le gravi ripercussioni sociali e di ordine pubblico venutesi a determinare a seguito dei provvedimenti di sequestro sopra indicati che ci avevano fortemente allarmato.

PRESIDENTE. L'onorevole Burtone, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, vorrei dire, molto brevemente, che esprimo una parziale soddisfazione, perché finalmente stamani si chiude — speriamo — questa questione, che ha allarmato fortemente la popolazione di Gela, innanzitutto i lavoratori.

Il decreto-legge puntualizza alcuni aspetti che noi avevamo richiamato anche

nei precedenti atti di sindacato ispettivo. Esprimo una soddisfazione parziale, perché devo sottolineare la lentezza e la superficialità con cui il Governo si è mosso su questi temi, giacché aveva avviato un indirizzo che poi — stasera — ha dovuto considerare insufficiente. C'è voluta una forte mobilitazione dei cittadini, dei lavoratori, dei sindacati e di coloro i quali hanno sostenuto pienamente questa attività, un'attività anche di protesta di tanti lavoratori, che hanno temuto di perdere il posto di lavoro.

Stasera, finalmente, apprendiamo di questa iniziativa del Governo e ci auguriamo che si possa operare per ristabilire la calma, la serenità e la fiducia all'interno della comunità di Gela. In sede di conversione del decreto-legge, interverremo anche sul merito, per determinare un miglioramento che guardi alle condizioni di lavoro, ma anche alla protezione dell'ambiente.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 8 marzo 2002, alle 9,30:

1. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale:*

ANGELA NAPOLI; LA RUSSA ed altri; **BOATO** ed altri: Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica (750-1396-2289-A).

— *Relatore:* Mazzoni.

2. — *Discussione della proposta di legge:*

FANFANI e CASTAGNETTI: Modifiche al codice penale in materia di omissione di soccorso e introduzione del reato di « omissione di soccorso stradale » (2026-A).

— *Relatore:* Perlini.

La seduta termina alle 20,05.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO FRANCA BIMBI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1583

FRANCA BIMBI. Vorrei approfondire le considerazioni svolte all'inizio: *a)* sul rapporto tra rappresentanza delle donne e universalismo dei diritti; *b)* sulla sessuazione dei diritti già prevista *in nuce* dalla Costituzione del 1947.

Sul primo punto (*a*) non c'è ombra di dubbio che solo un'effettiva estensione della rappresentanza femminile renda più effettivo l'universalismo della rappresentanza, superando l'eredità storica e culturale di una rappresentanza politica che poteva esser considerata universale anche quando era limitata agli uomini, e che si riflette ancor oggi nella inessenzialità statistica della presenza femminile nel Parlamento.

Sul secondo punto (*b*), teniamo conto del fatto che l'articolo 3 propone che il genere non possa essere causa o giustificazione di discriminazione nella partecipazione all'organizzazione politica del paese. L'indifferenza al genere è ordinata, dunque, alla rimozione degli ostacoli all'eguaglianza ed alla libertà, ma da ciò non può essere desunto che ne sia contenuto positivo.

Anzi, il riferimento, nell'articolo 2, ai diritti inviolabili in relazione alle formazioni sociali orientate allo svolgimento della personalità — in riferimento anche alla specifica sessuazione degli articoli 48 e 51, nel titolo IV sui « Rapporti politici » — non elude, bensì riconosce che la dif-

ferenza sessuale, ovvero l'essere specificamente cittadini in un corpo maschile e femminile, ha diritto di tutela in ordine alla realizzazione piena del rapporto tra principi formali di eguaglianza e libertà e principio sostanziale della realizzazione di sé: come donna ed uomo, anche nella vita politica.

Dunque, già le costituenti ed i costituenti avevano in mente la realizzazione di una piena democrazia a due e il riconoscimento del nesso tra universalismo dei diritti e valore della differenza sessuale, ovvero di ciò che rende culturalmente riconoscibile e riproducibile nel tempo la società umana.

Nel complesso, rendendo più effettive le condizioni per la parità di accesso delle donne alla vita pubblica, si ha la volontà di operare un rovesciamento culturale: che la differenza sessuale non sia più causa di discriminazione, bensì di valorizzazione di ciò che donne e uomini posso offrire per una sfera pubblica autenticamente costruita sulla comunicazione e sul riconoscimento delle differenze.

Vorrei sottolineare a questo proposito la responsabilità che ci assumiamo davanti al paese nel cambiare l'impostazione di un principio che sta nella prima parte della Costituzione. Non è un cambiamento da poco. Dobbiamo aver chiare sia il senso della volontà che esprimiamo, sia le conseguenze che ne dovrebbero seguire, nella legislazione ordinaria e nelle scelte che i partiti debbono essere portati a fare, per rendere a loro volta effettivo il dovere a cui li richiama l'articolo 49 della Costituzione: utilizzare effettivamente un metodo democratico nel definire la loro forma organizzativa e le regole interne anche relativamente alla promozione della rappresentanza di donne e uomini. Perché di questo si tratta. Non possiamo barare, dopo aver espresso, a livello costituzionale, tre volte nell'arco di un anno, la volontà di trovare, inventare mezzi e modalità effettive per realizzare pari opportunità di accesso delle donne alla vita pubblica.

Il riequilibrio della rappresentanza di genere è ciò a cui ci richiamano anche gli articoli 2 e 3 della Costituzione, la cui

lettura combinata ci propone un'idea di eguaglianza e di diritto non indifferente alla differenza sessuale.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 1° marzo 2002, a pagina 12, seconda colonna, alla ventiduesima riga, le parole

« articolo 7 » si intendono sostituite dalle parole « articolo 117 ».

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 21,50.